

2508



M. Ministro degli Affari Esteri

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTO il Testo unico n. 297 del 16 aprile 1994, Parte V, relativo alla istituzione e funzionamento di scuole italiane all'estero;

VISTA la Legge n. 425 del 10 dicembre 1997, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTO il D. P. R. n. 323 del 23 luglio 1998, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTO in particolare l'art. 15, c. 10, del citato D. P. R. n. 323/98, che prevede l'applicazione del regolamento anche nelle scuole italiane all'estero, con opportuni adattamenti da adottarsi con provvedimento del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro della pubblica istruzione;

VISTI i provvedimenti attuativi del Ministro della Pubblica Istruzione, di cui al citato D. P. R. n. 323/98, art. 4, c. 1, art. 5 cc. 1 e 2, art. 9 c. 1;

CONSIDERATA l'effettiva necessità di apportare particolari adattamenti al regolamento nazionale per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, secondo quanto previsto dal citato art. 15, c. 10, del D. P. R. n. 323/98, in relazione alla specificità delle istituzioni scolastiche italiane operanti all'estero;

VISTO il D. M. della Pubblica Istruzione n. 332 del 27 luglio 1998, con il quale è stato costituito un apposito gruppo di lavoro Pubblica Istruzione - Affari esteri, con il compito di proporre i necessari adattamenti per il provvedimento di cui all'art. 15, c. 10, del citato D. P. R. n. 323/98;

TENUTO CONTO che la maggior parte degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado all'estero sono a ordinamento quadriennale, con orari e programmi definiti da D. I. n. 6086 del 5 febbraio 1981;

TENUTO CONTO che le scuole italiane all'estero sono in preva-

lenza legalmente riconosciute, e che le scuole italiane legalmente riconosciute all'estero sono di norma le sole funzionanti all'interno di un determinato Paese,

DECRETA

Art. 1

(Finalità degli esami di Stato)

1. Ai sensi della Legge n. 425/1997, art. 1, comma 1, nonché ai sensi del D. P. R. n. 323/1998, art. 1, comma 1, gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore hanno come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi; essi si sostengono al termine del corso di studi della scuola secondaria superiore e, per gli istituti professionali e per gli istituti d'arte, al termine dei corsi integrativi.
2. Gli esami di Stato conclusivi del corso di studio di istruzione secondaria superiore si sostengono in unica sessione annuale.
3. L'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato tendono ad accertare le conoscenze generali e specifiche, le competenze in quanto possesso di abilità, anche di carattere applicativo, e le capacità elaborative, logiche e critiche acquisite.

Art. 2

(Candidati interni)

1. Sono ammessi a sostenere gli esami di Stato presso le scuole italiane funzionanti all'estero:
 - a) gli alunni delle scuole statali all'estero che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e siano stati valutati in sede di scrutinio finale;
 - b) gli alunni delle scuole statali all'estero, esclusivamente quando queste abbiano un ordinamento quinquennale, i quali siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo;
 - c) gli alunni delle scuole legalmente riconosciute funzionanti all'estero che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e siano stati valutati in sede di scrutinio finale;
 - d) gli alunni delle scuole legalmente riconosciute all'estero che, avendo frequentato presso quelle stesse scuole la penultima classe di un corso di studio di durata quinquennale, siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.



Il Ministro degli Affari Esteri

2. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato gli alunni che, nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe di scuola a ordinamento quinquennale, abbiano riportato non meno di 8/10 in ciascuna materia. Resta ferma la particolare disciplina dei motivati esonerati dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche dell'educazione fisica.

3. Il beneficio di sostenere, con l'abbreviazione di un anno rispetto all'intervallo prescritto, l'esame di Stato, è concesso anche ai giovani soggetti all'obbligo di leva nello stesso anno solare o nel seguente, purché, se alunni di istituto o scuola statale o legalmente riconosciuta, comunque a esclusivo ordinamento quinquennale, abbiano conseguito la promozione all'ultima classe nello scrutinio finale con esclusione di promozione conseguita secondo quanto previsto dall'art. 11, c. 3, secondo periodo.

Art. 3 (Candidati esterni)

1. Oltre ai candidati di cui all'articolo 2 — e comunque esclusivamente alle condizioni di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo —, sono ammessi a sostenere gli esami finali di Stato all'estero coloro i quali:

- a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in corso e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico di durata almeno pari a quella metropolitana;
- b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da un numero di anni almeno pari a quello della durata metropolitana del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- c) siano in possesso, nel caso di esami di Stato negli istituti professionali e negli istituti d'arte, del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente da un numero di anni almeno pari a quello della durata metropolitana del corso integrativo prescelto, indipendentemente dall'età;
- d) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in corso;
- e) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale;
- f) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo in calendario boreale e prima del 15 settembre in calendario australe.

2. I candidati esterni di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, del precedente comma sono ammessi a sostenere gli esami alle

seguenti condizioni:

a) si trovino a risiedere nella sede estera presso cui intendono sostenere gli esami almeno dall'inizio dell'anno scolastico rispettivamente boreale o australe, per comprovati motivi di famiglia o di lavoro attestati dal Console competente nelle sue funzioni di Provveditore agli studi;

b) in assenza del requisito di cui al punto a, abbiano frequentato il penultimo anno di studi nella stessa scuola, statale o legalmente riconosciuta, e siano stati valutati in sede di scrutinio finale (della penultima classe) da parte della stessa scuola (statale o legalmente riconosciuta), e sempre che nello stesso anno non siano risultati iscritti presso altro istituto ovvero vi abbiano cessato dalla frequenza entro il termine rispettivamente del 15 marzo in calendario boreale e del 15 settembre in calendario australe;

c) eventuali deroghe alla condizione di cui alla lettera a, potranno essere concesse dal Ministero degli affari esteri a quei candidati esterni che si siano trasferiti all'estero, per fondati e documentati motivi, posteriormente all'inizio dell'anno scolastico, e comunque non oltre il termine del 31 marzo in calendario boreale e non oltre il termine del 30 settembre in calendario australe;

d) i candidati esterni possono essere ammessi a sostenere gli esami di Stato all'estero presso gli istituti legalmente riconosciuti solo quando nel Paese estero di residenza non esistano scuole statali italiane dello stesso tipo.

3. I candidati agli esami negli istituti professionali all'estero devono documentare di avere esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuti, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto presso il quale svolgono l'esame.

4. I candidati di cui alla lettera d) del comma 1 sono esentati dal presentare qualsiasi titolo di studio.

5. Non sono ammessi agli esami di Stato all'estero i candidati che abbiano sostenuto o sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio, sia in Italia che all'estero. Gli studenti che abbiano sostenuto — senza conseguire il diploma — gli esami di Stato in calendario boreale non possono ripeterli nello stesso anno scolastico in calendario australe.

6. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D. P. R. 323/1998, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe, anche riferita ad un corso di studi di un Paese appartenente all'Unione europea di tipo e livello equivalente, è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e orali secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva. Ai



Il Ministro degli Affari Esteri

fini della individuazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.

7. I candidati di cui al comma 1, lettera e), e quelli in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe di altro corso di studi sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso già seguito. Ai fini dell'individuazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.

8. L'esame preliminare è sostenuto nel mese di maggio per gli esami che si svolgono in calendario boreale ed entro la prima decade di novembre per gli esami che si svolgono in calendario australe, e comunque non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe dell'istituto statale o legalmente riconosciuto collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. Il Consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l'ultimo. Nel caso in cui il numero dei candidati comporti la costituzione di apposite commissioni di esame, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, l'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe terminale individuata dal capo dell'istituto sede dell'esame conclusivo, al momento dell'acquisizione della domanda di ammissione all'esame medesimo. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene le prove.

9. I candidati provenienti da Paesi dell'Unione europea, che non siano in possesso di promozione all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nell'ipotesi prevista dal comma 1, lettere a), d) ed e), previo superamento delle prove di cui ai commi 6 e 7. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

10. L'esito positivo degli esami preliminari previsti dai commi 6 e 7, in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto d'istruzione secondaria superiore cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, può valere, a giudizio del Consiglio di classe, come idoneità ad una delle classi precedenti l'ultima.

11. E' fatta salva l'ammissione di candidati in attuazione di obblighi internazionali anche derivanti da specifici accordi.
12. I candidati presentano domanda di ammissione all'esame ad un solo istituto, entro il 30 novembre dell'anno scolastico in cui intendono sostenere l'esame stesso, se in calendario boreale, ovvero entro il 30 maggio se in calendario australe. Eventuali domande tardive sono prese in considerazione esclusivamente dalle Autorità consolari competenti nelle loro funzioni di Provveditori agli studi, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi, sempre che pervengano entro il 31 gennaio se in calendario boreale o entro il 31 luglio se in calendario australe. Limitatamente ai candidati che in calendario boreale cessino la frequenza dell'ultimo anno di corso dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo il termine su indicato è differito al 31 marzo. Limitatamente ai candidati che in calendario australe cessino la frequenza dell'ultimo anno di corso dopo il 31 luglio e prima del 15 settembre il termine su indicato è differito al 30 settembre. Per il primo anno in cui si svolgeranno i nuovi esami di Stato la data limite per la presentazione delle domande in calendario boreale sarà differita al 10 febbraio 1999.

Art. 4
(Contenuto ed esito dell'esame)

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge n. 425/1997 e dell'art. 4 commi 1 e 4 del D. P. R. n. 323/1998, l'esame di Stato comprende tre prove scritte, aventi le caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4, ed un colloquio volto a evidenziare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato. Negli esami presso le scuole italiane all'estero la lingua d'esame è la lingua italiana, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 4 e 5, e fatta salva l'esistenza di situazioni sperimentali riconosciute.
2. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività; essa consiste nella produzione di uno scritto scelto dal candidato tra più proposte di varie tipologie, ivi comprese le tipologie tradizionali individuate annualmente dal Ministro della Pubblica Istruzione, con il decreto di cui all'art. 5, comma 1.
3. La seconda prova scritta è intesa ad accertare le conoscenze specifiche del candidato ed ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente o le disposizioni relative alle sperimentazioni prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche. Al candidato può essere data facoltà di scegliere tra più proposte.



Il Ministro degli Affari Esteri

4. La terza prova scritta, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare, oltre quanto previsto dal comma 1, le capacità del candidato di utilizzare ed integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica, o pratica. La prova consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli, ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti. Le predette modalità di svolgimento della prova possono essere adottate cumulativamente o alternativamente. La prova è strutturata in modo da consentire anche l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere se comprese nel piano di studi dell'ultimo anno. Limitatamente alle scuole italiane all'estero ove alcuni insegnamenti siano impartiti in lingua diversa dall'Italiano, la prova potrà essere strutturata in modo da consentire ai candidati l'utilizzazione della lingua interessata, e comunque secondo le indicazioni fornite dal competente consiglio di classe con il documento di cui all'art. 5, comma 2.

5. Il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua italiana, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell'argomentazione e di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. Esso si svolge su argomenti di interesse pluridisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso. Limitatamente alle scuole italiane all'estero ove alcuni insegnamenti siano impartiti in lingua diversa dall'Italiano, il colloquio potrà parzialmente svolgersi in modo da consentire ai candidati l'utilizzazione della lingua interessata, e comunque secondo le indicazioni fornite dal competente consiglio di classe con il documento di cui all'art. 5, comma 2.

6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 35 per la valutazione del colloquio. I 45 punti per la valutazione delle prove scritte sono ripartiti in parti uguali fra le tre prove. A ciascuna delle prove scritte e al colloquio giudicati sufficienti non può essere attribuito un punteggio inferiore, rispettivamente, a 10 e a 22. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 20 punti. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto

~~sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.~~

7. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti.

Art. 5

(Modalità di invio, predisposizione e svolgimento delle prove d'esame)

1. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono predisposti, anche per le scuole italiane all'estero, dal Ministro della Pubblica Istruzione. I relativi plichi sono consegnati al Ministero degli Affari Esteri che provvede, per il tramite delle competenti Rappresentanze, a farli pervenire alle singole istituzioni scolastiche italiane operanti all'estero. Quando possibile e nelle forme da concordarsi di volta in volta con il Ministero della Pubblica Istruzione, si può provvedere alla trasmissione dei testi per via telematica, previa adozione degli accorgimenti necessari a tutelarne la segretezza. La materia oggetto della seconda prova scritta è individuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno. La scelta è la stessa anche per gli esami che si svolgono in calendario australe.
2. Le caratteristiche formali generali della terza prova scritta sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il testo relativo alla predetta prova è predisposto dalla commissione d'esame. La relativa formulazione deve essere coerente con l'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. A tal fine, i consigli di classe, entro il 15 maggio in calendario boreale ed entro la prima decade di novembre in calendario australe, elaborano per la commissione d'esame un apposito documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Esso è immediatamente affisso all'albo dell'istituto ed è consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque abbia interesse può estrarne copia.
3. La commissione entro il giorno successivo a quello di svolgimento della seconda prova scritta definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta in coerenza con quanto attestato nel documento di cui al comma 2. La mattina del giorno stabilito per lo svolgimento di detta prova, la commissione, in coerenza con quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta tenendo conto delle proposte avanzate da ciascun componente.



Il Ministro degli Affari Esteri

4. Il documento di cui al comma 2, nelle scuole che eventualmente avranno attuato l'autonomia didattica e organizzativa in via sperimentale, sarà integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui si fosse scomposta la classe o dei docenti che avessero guidato corsi destinati agli alunni provenienti da più classi.
5. Le scuole che in prospettiva avranno eventualmente conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque nelle forme che saranno possibili all'estero, individueranno le modalità di predisposizione del documento di cui al comma 2 nel proprio regolamento.
6. Qualora i testi relativi alle prime due prove scritte non giungano presso la sede di esame, il Presidente della Commissione esaminatrice ne informa immediatamente il Ministero degli affari esteri, invitando nel contempo la Commissione a formulare, in ciascuno dei due giorni assegnati per il loro svolgimento, tracce utili per i testi delle prime due prove scritte. Se entro due ore dall'orario previsto delle due prove scritte, in ciascuno dei giorni per esse assegnato, non sarà stato possibile far pervenire alle scuole le tracce nazionali, il Presidente assegnerà ai candidati i temi predisposti dalla Commissione d'esame. Qualora le tracce giungessero invece in tempo alle scuole, ma in plichi in parte significativamente rovinati o anche solo involontariamente manomessi, il Presidente invita senz'altro la Commissione a formulare tracce utili, in ciascuno dei due giorni previsti per le prime due prove scritte, informandone nel contempo il Ministero degli affari esteri.
7. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Esso, tenendo conto di quanto previsto dal comma 8, prosegue su argomenti proposti al candidato a norma dell'articolo 4, comma 5. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo di un documento, di un progetto o di altra indicazione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. Nel corso del colloquio deve essere assicurata la possibilità di discutere gli elaborati relativi alle prove scritte.
8. Le commissioni d'esame possono provvedere alle correzioni delle prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari definite dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, ferma restando la responsabilità collegiale delle commissioni.

9. Le operazioni di cui al comma 8 si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione a maggioranza. Se sono proposti più di due punteggi, e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio più alto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti.

Art. 6
(Esami dei candidati con handicap)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 16, commi 3 e 4, della Legge n. 104 del 3 febbraio 1992, confluito nell'art. 318 del Testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza che fosse stata prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati, raccordate al tipo di percorso formativo individuato eventualmente dal Consiglio di classe, e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove di esame, la commissione può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario e se possibile, dei medesimi operatori che avessero seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

2. I testi della prima e della seconda prova scritta, predisposti dal Ministero della pubblica istruzione anche in linguaggio braille, sono trasmessi dal Ministero degli affari esteri, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo.

3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della citata Legge n. 104 del 1992, non possono di norma comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un maggior numero di giorni.



Il Ministro degli Affari Esteri

Art. 7
(Prove suppletive e particolari modalità di svolgimento degli esami)

1. Ai candidati che, in seguito a malattia da accertare con visita fiscale o per grave motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse in un periodo fissato dal Ministero degli affari esteri prima della conclusione degli esami, ovvero in casi eccezionali, anche oltre tale data; per l'invio e la predisposizione dei testi si seguono le modalità di cui all'art. 5, commi 1 e 6.
2. Il presidente della commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati determinata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati.
3. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento.

Art. 8
(Sedi degli esami)

1. Sede di esame all'estero per i candidati interni sono gli istituti statali e gli istituti legalmente riconosciuti.
2. Sede d'esame all'estero per i candidati esterni sono gli istituti statali. Possono essere altresì sede di esami all'estero per i candidati esterni gli istituti legalmente riconosciuti, alle condizioni previste dall'art. 3, comma 2, del presente decreto. Non trovano applicazione, per gli esami di Stato all'estero le limitazioni gradualmente introdotte dai commi 4, 5, 6, dell'art. 15 del D. P. R. n. 323/98.
3. Per i candidati di cui al comma 2 sono sede di esame gli istituti, statali o legalmente riconosciuti, ubicati nella circoscrizione consolare di residenza.
4. Qualora il numero delle domande presentate dai candidati,

11

esterni fosse eccessivo rispetto alle possibilità ricettive di un determinato istituto, il Capo della rappresentanza diplomatica o consolare competente ne informa il Ministero degli affari esteri, che dispone, in base a un criterio di progressiva viciniorità l'assegnazione dei candidati a diversa sede, prima all'interno della medesima circoscrizione consolare, quindi all'interno dello stesso paese, infine all'interno di una medesima macro-area geografica (Europa, Americhe, Africa, Asia). Tale assegnazione terrà comunque conto di esigenze di sicurezza e del numero dei candidati già presenti nella sede di diversa assegnazione.

5. Qualora il numero dei candidati presso una determinata sede fosse troppo esiguo, in linea di massima inferiore a quello di dieci alunni, i candidati possono essere assegnati dal Ministero degli affari esteri presso sede viciniora, in prima istanza all'interno della medesima circoscrizione consolare, quindi all'interno dello stesso paese, infine all'interno di una medesima macro-area geografica (Europa, Americhe, Africa, Asia). Tale assegnazione terrà comunque conto di esigenze di sicurezza e del numero dei candidati già presenti nella sede di diversa assegnazione.

6. Per i candidati degenti in luoghi di cura (e per quelli detenuti, quando eventualmente possibile) l'Autorità consolare competente, nella sua funzione di Provveditore agli studi, valuta le eventuali richieste di effettuazione delle prove di esame fuori della sede scolastica, informandone il Ministero degli affari esteri. Il Ministero degli affari esteri, ove ne ravvisi la possibilità, autorizza le commissioni a spostarsi presso le suddette sedi, purché di norma nella stessa circoscrizione consolare. In tal caso, le prove scritte sono effettuate di norma nella sessione suppletiva.

7. In caso di impossibilità a fare spostare le commissioni per le ipotesi previste dal comma 6 la sessione suppletiva sarà fissata dal Ministero degli affari esteri, compatibilmente con il calendario degli esami, nella data più tarda possibile, e a condizione che non si sia già eventualmente tenuta.

8. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi di esame stabilite per i candidati.

9. Nel caso in cui presso una determinata sede di esame confluiscano studenti da sedi diverse, gli esami saranno sostenuti prioritariamente dalle classi di studenti provenienti dalle sedi più lontane.

Art. 9 (Commissioni d'esame)

1. La commissione d'esame è nominata dal Ministero degli af-



Il Ministro degli Affari Esteri

fari esteri ed è composta da non più di otto membri, dei quali il 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto, più il presidente esterno; le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato a norma dell'articolo 205 del Testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994.

2. Ogni due commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna commissione, e, comunque, non superiore a quattro. E', in ogni caso, assicurata la nomina di commissari, interni o esterni, docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta. Fermo rimanendo il numero massimo di commissari di cui al primo periodo del presente comma, numero che sarà consentito in caso di necessità, di norma i commissari esterni ed interni comunque sono nominati in numero complessivo non superiore a sei, in analogia a quanto stabilito per gli esami in territorio metropolitano dal D. M. della Pubblica istruzione n. 392/1998, art. 3, c. 4.

3. Ad ogni singola commissione d'esame sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. Di norma i candidati interni devono appartenere ad una sola classe. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali o legalmente riconosciuti nei casi previsti dalla lettera d dell'art. 3 comma 2, e il loro numero massimo non può superare il 50 per cento dei candidati interni. Nel caso in cui, per il numero di candidati esterni, non sia possibile rispettare il criterio di ripartizione su indicato, possono essere costituite commissioni apposite con un numero maggiore di candidati esterni, ovvero con soli candidati esterni. Qualora all'interno di una medesima Circoscrizione consolare si trovassero a funzionare sia scuole statali che scuole legalmente riconosciute, ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto è abbinata a istituto statale.

4. In considerazione del numero molto limitato di commissioni da costituire all'estero, di norma il presidente è designato tra le prime categorie di personale individuate dall'art. 4, comma 2, della Legge n. 425/97, in servizio all'estero o in Italia, e secondo l'ordine indicato dal predetto articolo di legge. Per analogo motivo i membri esterni di norma sono designati esclusivamente tra i docenti di ruolo della scuola secondaria superiore, in servizio all'estero o in Italia. I membri interni sono designati dalle singole istituzioni scolastiche tra i docenti delle materie non affidate ai membri esterni, appartenenti al consiglio della classe collegata alla

commissione cui sono assegnati i candidati, ovvero tra i docenti che, sulla base dei regolamenti delle istituzioni scolastiche che si siano eventualmente rese autonome nelle forme possibili, hanno partecipato allo scrutinio finale dei candidati interni. Nel caso di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, ai sensi del comma 3, ultimo periodo, i membri interni sono individuati tra i docenti anche di classi non terminali del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo.

5. Ulteriori modalità per le nomine dei componenti le commissioni d'esame, presidenti e membri esterni, sono definite con circolare annuale del Ministero degli affari esteri. In tale circolare si terrà conto della peculiarità delle istituzioni scolastiche operanti all'estero e della specificità delle funzioni che sono chiamati a svolgere presidenti e commissari di esami.

6. Di norma i presidenti e i membri esterni non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella propria scuola o in scuole nelle quali abbiano prestato servizio negli ultimi due anni. A tale norma si potrà derogare in casi di comprovata difficoltà alla costituzione di commissioni, connesse anche a eventuali situazioni di crisi nello Stato estero in cui sono chiamate a funzionare le commissioni stesse.

7. Il presidente vigila sui lavori delle commissioni e li coordina in tutte le fasi assicurando la sua presenza, ove necessario, anche in quelle in cui i commissari operano per aree disciplinari.

8. Per l'anno scolastico 1998/99 i compensi per il presidente e per i membri esterni delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato, conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, sono determinati, qualora si tratti di nomine dall'Italia, dal trattamento di missione fissato con D. M. 27 agosto 1998 del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, nonché dalla misura forfettaria di base riferita alla funzione, come da capo V, lett. A, del Testo coordinato allegato alla C. M. della Pubblica istruzione n. 229 del 15 maggio 1998.

9. Per l'anno scolastico 1998/99 nessuna modifica è prevista per la natura dei compensi per le rimanenti tipologie di nomine in commissioni di esami di Stato all'estero.

10. Per gli anni scolastici successivi la materia relativa ai compensi di Presidenti e membri delle commissioni degli esami di Stato potrà essere rivista e semplificata, di intesa tra il Ministero degli affari esteri e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con eventuale imputazione a un solo capitolo di spesa per le nomine dall'Italia e a un solo capitolo di spesa per le nomine dall'estero in caso di personale dipendente dallo Stato.

14



Il Ministro degli Affari Esteri

Art. 10

(Sostituzioni dei componenti delle commissioni d'esame)

1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato all'estero del presidente e dei membri esterni rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente della scuola in servizio all'estero.
2. Per il personale di cui al comma 1, oltre che per il rimanente personale proveniente dall'Italia che abbia comunque prodotto domanda avendone titolo e sia raggiunto da nomina, non è consentito rifiutare o lasciare l'incarico, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.
3. In caso di difficoltà a costituire le commissioni a causa di rinunce, ovvero di necessità di improvvise sostituzioni, la competenza a provvedere è del Ministero degli affari esteri.
4. Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze successive all'espletamento delle prove scritte.
5. La sostituzione dei membri interni viene disposta, su designazione del capo di istituto competente, con altro docente che appartenga alla stessa classe, allo stesso corso, o nel caso che ciò non sia possibile per giustificato impedimento, ad altra classe del medesimo istituto, assicurando che non si tratti di docenti di discipline affidate ai membri esterni, e prevedendo la possibilità di affidare al membro interno più di una materia in rapporto al titolo di studio da esso posseduto. Nel caso in cui non sia possibile provvedere alla sostituzione con docenti in servizio presso il medesimo istituto, il Capo della Rappresentanza diplomatica o consolare competente provvede individuando il membro interno tra i docenti in servizio presso la stessa circoscrizione consolare o, di intesa con la Rappresentanza competente, tra quelli in servizio in Circonscrizione consolare limitrofa.

Art. 11

(Credito scolastico)

1. Il Consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l'andamento degli studi, denominato credito sco-

lastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d'esame scritte e orali. Per gli istituti professionali e gli istituti d'arte si provvede all'attribuzione del credito scolastico, per il primo dei tre anni, in sede, rispettivamente, di esame di qualifica e di licenza.

2. Il punteggio di cui al comma 1 esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell'anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica, ivi compresa, per gli istituti ove è previsto, la frequenza dell'area di progetto, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Esso è attribuito sulla base della tabella A allegata al D. P. R. n. 323/1998 e della nota in calce alla medesima, allegata anche al presente decreto.

3. Non si dà luogo ad attribuzione di credito scolastico per gli anni in cui l'alunno non consegue la promozione alla classe successiva. In caso di promozione con carenze in una o più discipline, il consiglio di classe assegna il punteggio previsto nella nota alla predetta tabella A e può integrare tale punteggio, in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo e previo accertamento di superamento del debito formativo riscontrato, secondo quanto precisato nella medesima nota.

4. Fermo restando il massimo dei 20 punti complessivamente attribuibili, il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall'alunno ai sensi del comma 2 in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento.

5. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella A allegata al D. P. R. n. 323/1998, e allegata anche al presente decreto, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno; nei casi di abbreviazione per leva militare, ai sensi del medesimo articolo 2, comma 3, è attribuito nella misura ottenuta nell'ultimo anno frequentato.

6. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dalla commissione d'esame ed è pubblicato all'albo dell'istituto il giorno della prima prova scritta.



Il Ministro degli Affari Esteri

7. Per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe del corso di studi per il quale intendono sostenere l'esame di Stato il credito scolastico relativo al terzultimo e al penultimo anno di corso è il credito già maturato o quello attribuito dalla commissione d'esame sulla base dei risultati conseguiti per idoneità, secondo le indicazioni della tabella B allegata al D. P. R. n. 323/1998 e allegata anche al presente decreto.
8. Per i candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe, in aggiunta all'eventuale credito derivante dalla promozione o idoneità alla penultima classe, la commissione d'esame tiene conto dei risultati derivanti dalle prove preliminari secondo quanto indicato nella tabella C allegata al D. P. R. n. 323/1998 e allegata anche al presente decreto.
9. Per i candidati esterni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), o in possesso di promozione o idoneità alla penultima o ultima classe di altro corso di studi è attribuito dalla commissione d'esame il credito scolastico derivante dai risultati conseguiti nelle prove preliminari secondo le indicazioni della tabella C allegata al D. P. R. n. 323/98 e al presente decreto.
10. In analogia a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3, della Legge n. 425/1997, per quanto concerne l'ultimo anno, ai candidati di cui ai commi 7, 8 e 9 il credito scolastico è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.
11. Per tutti i candidati esterni, fermo restando il punteggio massimo di 20, la commissione d'esame può aumentare il punteggio in caso di possesso di credito formativo di cui all'articolo 12. Per esigenze di omogeneità di punteggio conseguibile dai candidati interni ed esterni, tale integrazione non può superare i 2 punti. Ai fini previsti dal presente comma, si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio d'istruzione secondaria superiore.

Art. 12 (Crediti formativi)

1. Ai fini previsti dal D. P. R. n. 323/1998, e coerentemente con quanto stabilito dal D. M. della Pubblica Istruzione n. 452 del 12 novembre 1998, il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si

riferisce l'esame di Stato. La coerenza, che può essere individuata nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d'esame. I consigli di classe e le commissioni d'esame potranno avvalersi, a questo fine, del supporto fornito dal competente Ufficio del Ministero degli affari esteri e dall'Osservatorio di cui all'art. 14.

2. Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l'ente a cui sono stati versati i contributi d'assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative, nazionali ovvero dello stato estero in cui operi l'ente stesso, che escludano l'obbligo dell'adempimento contributivo.

3. Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'estero sono convalidate dall'autorità diplomatica o consolare.

Art. 13 (Certificazioni)

1. La certificazione rilasciata in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta, le materie d'insegnamento ricomprese nel curriculum degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, le competenze, le conoscenze e le capacità anche professionali acquisite, i crediti formativi documentati in sede di esame.

2. Qualora l'alunno in situazione di handicap abbia eventualmente svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame, riceve un attestato recante gli elementi informativi di cui al precedente comma 1.

3. I modelli per le certificazioni di cui al comma 1 sono predisposti dal Ministero degli affari esteri, in modo conforme a quelli già predisposti per le scuole metropolitane dal Ministero della pubblica istruzione con D. M. n. 450 del 10 novembre 1998.

Art. 14 (Osservatorio)

1. Il Ministero degli Affari Esteri può avvalersi dei servizi di informazione e consulenza offerti dall'Osservatorio nazionale istituito, ai sensi dell'art. 14, c. 2, del D. P. R. n. 323/1998, presso il Centro europeo dell'educazione con sede in Frascati, con il compito di monitorare, verificare e valutare



M. Ministro degli Affari Esteri

l'applicazione della nuova disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore e di costituire un supporto permanente per le commissioni d'esame per quanto riguarda la predisposizione della terza prova scritta anche realizzando, in collaborazione con i competenti uffici dell'amministrazione della pubblica istruzione, un apposito archivio nazionale permanente utilizzabile, a tal fine, dalle commissioni.

2. Al fine del monitoraggio dell'andamento degli esami di Stato, i presidenti delle commissioni di esame predispongono, prima della chiusura dei lavori, un'apposita relazione sulla base di criteri predefiniti specificamente per le scuole italiane all'estero. La relazione è inviata al Ministero degli Affari Esteri, che ne fornirà copia al Centro europeo dell'educazione con sede in Frascati.

Art. 15 (Disposizioni transitorie)

1. Ai sensi dell'art. 15 del D. P. R. n. 323/1998 gli esami di Stato secondo il nuovo ordinamento si svolgeranno a partire dall'anno scolastico 1998/1999 con la gradualità di applicazione prevista dal presente articolo.

2. Negli esami di Stato che si svolgeranno nei primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento la terza prova scritta sarà strutturata in forma semplificata e comunque con la posizione di un numero limitato di argomenti, quesiti, problemi, casi pratici. Le relative istruzioni sono impartite dal Ministro della pubblica istruzione e diramate alle istituzioni scolastiche, contestualmente al decreto di cui all'articolo 5, comma 2, in tempo utile allo svolgimento dei primi esami secondo il nuovo ordinamento.

3. Agli alunni che affronteranno l'esame al termine dell'anno scolastico 1998/1999 il credito scolastico sarà attribuito, sulla base della tabella D allegata al D. P. R. n. 323/1998, nonché al presente decreto, e della nota in calce alla medesima, tutto con riferimento ai risultati del medesimo anno, tenendo conto anche dell'andamento dei due anni precedenti; agli alunni che affronteranno l'esame al termine dell'anno scolastico 1999/2000 sarà attribuito, sulla base della tabella E allegata al D. P. R. n. 323/1998, nonché al presente decreto, e della nota in calce alla medesima, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi due anni con riferimento, rispettivamente, ai risultati dell'anno 1999/2000 e dell'anno

precedente, tenendo conto dell'andamento dell'anno scolastico 1997/1998.

4 Per quanto qui non eventualmente previsto, e comunque per il primo anno di applicazione della Legge n. 425/1997, si estenderanno analogicamente, e per quanto compatibile, gli indirizzi assunti dal Ministro della pubblica istruzione per gli esami in territorio nazionale, con particolare riferimento a quelli adottati per gli esami sperimentali.

5. Eventuali modifiche al presente decreto potranno essere apportate, dove eventualmente opportuno, dopo il primo anno o dopo il secondo anno di effettuazione dei nuovi esami di Stato, con provvedimento del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Art. 16
(Disposizioni finali)

1. Il diploma rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, commi 2 e 3, si intendono abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 199 del Testo unico approvato con decreto legislativo n. 297/1994.

IL MINISTRO
DEGLI AFFARI ESTERI

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE



7 GENNAIO 1999